SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 settembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Corte suprema di cassazione

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 186/L

Ministero della difesa

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 2012.

Proroga della gestione commissariale per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e per la tutela delle acque superficiali della regione Campania.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 20 SETTEMBRE 2012

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4021 del 4 maggio 2012 con il quale è stata disposta la prosecuzione della gestione commissariale in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Considerato che con le comunicazioni del 20 giugno e del 31 luglio 2012 l'Assessore all'ecologia, tutela dell'ambiente e disinquinamento ciclo integrato delle acque – programmazione e gestione rifiuti della regione Campania ha rappresentato l'esigenza che venga assicurata, fino al 31 dicembre 2012, l'ultimazione degli adempimenti correlati alla definitiva chiusura della gestione commissariale di cui al citato art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4021/ 2012;

Viste le note del Commissario delegato del 26 giugno, 25 luglio e 1° agosto 2012;

Considerato che l'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 59 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2012, consente la proroga delle gestioni commissariali, operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, prevedendo, altresì, che per la prosecuzione degli interventi successivi si procede ai sensi dell'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della citata legge n. 225 del 1992;

Ritenuto che nella fattispecie in esame, sussistano i presupposti previsti dalla normativa vigente per la proroga della gestione commissariale di cui trattasi;

Visto il parere del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sulla proroga della gestione commissariale in rassegna reso con nota prot. n. 72445 del 28 agosto 2912;

Vista la nota prot. n. 76135 del 10 settembre 2012, con cui il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto ulteriori elementi di carattere conoscitivo in ordine alla medesima gestione commissariale;

Vista la nota prot. n. 2753 del 12 settembre 2012, con cui il Commissario delegato per le bonifiche e tutela delle acque in Campania ha fornito le informazioni richieste;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, é prorogata, fino al 31 dicembre 2012, la gestione commissariale in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania.

2. Almeno dieci giorni prima della scadenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede ad adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il subentro dell'Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi che si renderanno necessari.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2012

Il Presidente: MONTI

12A10086

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Truica Eva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto l'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Truica Eva, nata a Calafat (Romania) il giorno 26 giugno 1969, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Gheorghe Titeica" di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il proprio decreto direttoriale datato 14 giugno 2011, prot. DGRUPS/0029157-P del giorno 15 giugno 2011, con il quale questo Ministero ha subordinato, per analogia, il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di 450 ore, da svolgersi nell'arco di un semestre ovvero in una prova attitudinale, nelle discipline dell'area critica, anestesiologia, rianimazione e legislazione sanitaria;

Vista la nota datata 22 giugno 2011 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota del 27 luglio 2012 con la quale l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2009, dalla signora Truica Eva nata a Calafat (Romania) il giorno 26 giugno 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Truica Eva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09967
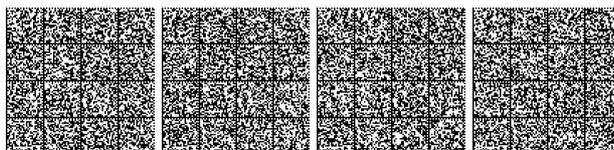
DECRETO 12 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Lungu Cristina Stoica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora LUNGU Cristina, coniugata STOICA, nata a Valenii de Munte (Romania) il 22 giugno 1980, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist, in domeniul sanatate, programul de studii/specializarea asistenta medicala generala", conseguito presso l'Università Titu Maiorescu di Bucarest, Facoltà di Medicina e Medicina dentale nel settembre del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo LUNGU Cristina, coniugata STOICA;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome STOICA;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 23 maggio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "asistent medical generalist, in domeniul sanatate, programul de studii/specializarea asistenta medicala generala", conseguito presso l'Università Titu Maiorescu di Bucarest, Facoltà di Medicina e Medicina dentale nel settembre del 2010, dalla signora LUNGU Cristina, coniugata STOICA, nata a Valenii de Munte (Romania) il 22 giugno 1980, cittadina rumena, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora LUNGU Cristina, coniugata STOICA, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09970

DECRETO 13 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Sorescu Georgiana Laura Matevici, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora MATEVICI Georgiana Laura, nata a Constanta (Romania) il 22 dicembre 1976, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "George Emil Palade" di Constanta nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo SORESCU Georgiana Laura;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome MATEVICI;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 28 dicembre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "George Emil Palade" di Constanta nell'anno 2011, dalla signora SORESCU Georgiana Laura, coniugata MATEVICI, nata a Constanta (Romania) il 22 dicembre 1976, cittadina rumena, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora SORESCU Georgiana Laura, coniugata MATEVICI, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09968

DECRETO 13 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Mirea Ana Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora MIREA Ana Alexandra, nata a Rîmnicu Vîlcea (Romania) il 5 agosto 1989, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica", conseguito presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Antim Ivireanul" di Rm. Valcea nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 25 aprile 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica", conseguito presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Antim Ivireanul" di Rm. Valcea nell'anno 2011, dalla signora MIREA Ana Alexandra, nata a Rîmnicu Vîlcea (Romania) il 5 agosto 1989, cittadina rumena, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora MIREA Ana Alexandra è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09969

DECRETO 13 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bondoc Marioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto l'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

Visti, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora BONDOC Marioara, nata a Crasna (Romania) il giorno 1 febbraio 1974, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medicina generala" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Tg. Carbunesti nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 24 febbraio 2011;

Considerato che nella predetta seduta la Conferenza di Servizi ha rilevato la sussistenza di differenze tra la formazione professionale conseguita in Romania e la corrispondente formazione prevista in Italia per il conseguimento del titolo di infermiere;

Visto il decreto direttoriale in data 27 maggio 2011 trasmesso all'interessata con nota prot. n. DGRUPS-0027258 in data 3 giugno 2011, con il quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 1 semestre, pari a 450 ore da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline:nursing generale e specialistico.

Vista la nota in data 8 giugno 2011 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota in data 7 agosto 2012 con la quale l'Azienda Unità Sanitaria locale di Viterbo – U. O. C. Formazione e Qualità Didattica delle Professioni Sanitarie, ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "asistent medicina generala" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Tg. Carbunesti nell'anno 2001 dalla signora BONDOC Marioara, nata a Crasna (Romania) il giorno 1 febbraio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2.

La signora BONDOC Marioara, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09976

DECRETO 13 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Deac Daniela Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto l'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

Visti, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora DEAC Daniela Simona, nata a Marghita (Romania) il giorno 23 maggio 1972, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Oradea nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 24 febbraio 2011;

Consdiderato che nella predetta seduta la Conferenza di Servizi ha rilevato la sussistenza di differenze tra la formazione professionale conseguita in Romania e la corrispondente formazione prevista in Italia per il conseguimento del titolo di infermiere;

Visto il decreto direttoriale in data 21 luglio 2011 trasmesso all'interessata con nota prot. n. DGRUPS-0035023 in data 27 luglio 2011, con il quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 1 semestre, pari a 450 ore da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline:nursing generale e specialistico.

Vista la nota in data 16 settembre 2011 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota in data 31 luglio 2012 con la quale l'Università degli Studi di Perugia –Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica, ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "asistent medical generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Oradea nell'anno 1994 dalla signora DEAC Daniela Simona, nata a Marghita (Romania) il giorno 23 maggio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2.

La signora DEAC Daniela Simona, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09977

DECRETO 13 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Padure Bogdan Mihai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. Padure Bogdan Mihai nato a Iasi (Romania) il giorno 13 gennaio 1989, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 5 dicembre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessato ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2011, dal sig. Padure Bogdan Mihai, nato a Iasi (Romania) il 13 gennaio 1989 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Padure Bogdan Mihai è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A09999

DECRETO 13 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragomir Ilinca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dragomir Ilinca, nata a Bolintin Vale (Romania) il giorno 11 ottobre 1971 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "asistent medical generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1994 dalla sig.ra Dragomir Ilinca, nata a Bolintin Vale (Romania) il 11/10/1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dragomir Ilinca, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A10000

DECRETO 13 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Brasoveanu Condurache Ionela Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Brasoveanu Ionela Roxana nata a Iasi (Romania) il giorno 29/12/1981, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Condurache Ionela Roxana;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome Brasoveanu;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 17/01/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2011, dalla signora Condurache Ionela Roxana, coniutata Brasoveanu, nata a Iasi (Romania) il 29/12/1981 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Condurache Ionela Roxana, coniugata Brasoveanu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A10001

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 settembre 2012.

Riconoscimento del Consorzio di Tutela della Soprèssa Vicentina D.O.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Soprèssa Vicentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)", emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 492 della Commissione del 18 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 73 del 19 marzo 2003 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Sopprèssa Vicentina»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela della «Sopprèssa Vicentina» D.O.P., via Quirico Rossi n. 66 - 36045 Lonigo (Vicenza), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione di carni» individuata all'art. 2, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.», autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Sopprèssa Vicentina»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del consorzio di tutela della «Sopprèssa Vicentina» D.O.P. al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del consorzio di tutela della «Sopprèssa Vicentina» D.O.P., con sede legale in via Quirico Rossi n. 66 - 36045 Lonigo (Vicenza) è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Sopprèssa Vicentina» registrata con regolamento (CE) n. 492 della Commissione del 18 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 73 del 19 marzo 2003.

2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Sopprèssa Vicentina».

Art. 3.

1. Il consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Soprèssa Vicentina» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Soprèssa Vicentina» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione di carni», individuata dall'art. 4, lettera *f)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2012

Il direttore generale: SANNA

12A09943

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «I Cinque Amici Soc. Coop a r.l.», in Sassari e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 13 aprile 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 28 marzo 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa agli interessati;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «I Cinque Amici Soc. Coop. a r.l.», con sede in Sassari (codice fiscale 02336790908) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il dott. Melchiorre Giovanni Lai, nato a Sassari il 9 ottobre 1967, ivi domiciliato in Viale Umberto n. 90.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10094

DECRETO 5 luglio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «COPAL - Società cooperativa agricola», in Lavello.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. 11 luglio 2011, n. 369/2011, con il quale la società «Copal - Società cooperativa agricola», con sede in Lavello (Potenza) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Stefano Giammaria, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 28 febbraio 2012 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, il rag. Gennaro Tortorella, nato a Sala Consilina (Salerno) il 18 agosto 1962, domiciliato in Lagonegro (Potenza) in via dei Gerani, s.n.c., dell'avv. Stefano Giammaria dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10090

DECRETO 5 luglio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa sociale Prisma a r.l.», in Sant'Erasmo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. n. 454 del 24 agosto 2011 con il quale la «Società cooperativa sociale Prisma a r.l.», con sede in Sant'Erasmo (Salerno), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Antonio Russo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 12 dicembre 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno il 17 ottobre 1973, ivi domiciliato in via Francesco Paolo Volpe n. 19, del dott. Antonio Russo dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10091

DECRETO 5 luglio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Adriamar Soc. Coop. a r.l.», in Alba Adriatica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2002 con il quale la Società Adriamar Soc. Coop. a r.l., con sede in Alba Adriatica (TE) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Arcangelo Caputo;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 515/2006 con il quale è stato revocato il predetto commissario ed è stato nominato in sua sostituzione l'avv. Alberto Ranocchiaro;

Vista la nota pervenuta in data 31 gennaio 2011 con la quale è stato comunicato il decesso dell'avv. Alberto Ranocchiaro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, l'avv. Antonio Casilli, nato a Lecce il 26 novembre 1963, domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 294, in sostituzione dell'avv. Alberto Ranocchiaro deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10092

DECRETO 5 luglio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Sperimentazione 72 Coop. Edilizia a r.l.», in Acerra.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2004, n. 268, con il quale la Società Cooperativa Sperimentazione 72 Coop. Edilizia a r.l., con sede in Acerra (NA) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l' avv. Enrico Piermartiri, l'avv. Massimo Pozzi ed il dott. Francesco Mori ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota in data 13 febbraio 2012 con la quale il dott. Francesco Mori ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno il 17 ottobre 1973, ivi domiciliato in via Francesco Paolo Volpe n. 19, in sostituzione del dott. Francesco Mori, dimissionario.
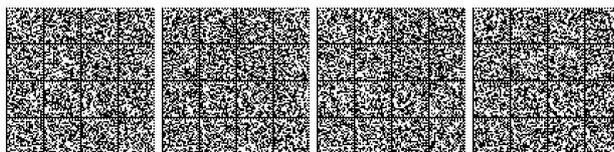
Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10093

DECRETO 5 luglio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «COS.MO Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Carrara.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 24/05/2007 con il quale la società cooperativa COS.MO Piccola società cooperativa a r.l., con sede in Carrara (MS), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il Rag. Giuseppe Piccioli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 10/02/2012 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciante;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, il Rag. Gennaro Tortorella, nato a Sala Consilina (SA) il 18/08/1962, domiciliato in Lagonegro (PZ) in via dei Gerani, snc., in sostituzione del Rag. Giuseppe Piccioli, rinunciante.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10109

DECRETO 5 luglio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Logika Società cooperativa», in Livorno.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale 02/12/2011 n. 649/2011 con il quale la società cooperativa Logika società cooperativa, con sede in Livorno, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Enrico Bianchini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 30/01/2012 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciante;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa il Dr. Eustachio Festa, nato a Matera il 04/12/1961, ivi domiciliato, via Conversi, n. 54, in sostituzione del dott. Enrico Bianchini, rinunciante.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10110

DECRETO 16 settembre 2012.

Integrazioni e modifiche al decreto 2 aprile 2012 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 2 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2012, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2012 (di seguito: decreto direttoriale 2 aprile 2012);

Vista l'istanza della società «Inter.E.M. S.r.l.» intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di sette accessori detonanti di cui alla seguente tabella 1, prodotti dalla società «Davey Bickford di Hery», Francia;

Considerato che la società «Inter.E.M. S.r.l.» ha trasmesso, per detti prodotti, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato francese «Ineris» all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di 350,00 euro effettuato dalla società «Inter.E.M. S.r.l.» in data 30 agosto 2012 per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2012, dei prodotti esplodenti di cui alla seguente tabella 1;

Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 2 aprile 2012.

Decreta:

Art. 1.

Prodotti intestati alla «Inter.E.M. S.r.l.»

1. I prodotti di cui alla seguente tabella 1, fabbricati dalla società «Davey Bickford» di Hery, Francia (cui è assegnato il codice società: *DAV)* ed intestati alla società «Inter.E.M. S.r.l.» (codice società: *IEM)* sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, nella sezione e con i codici del Ministero dello sviluppo economico (MAP) indicati nella seguente tabella:
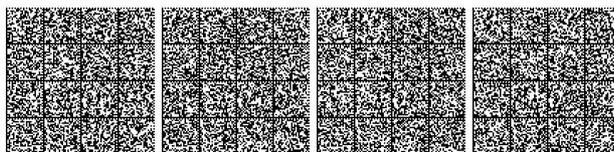
tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
HERICORD 5g/M oppure DAVEYCORD 5g/m	2F 1097	DAV (import. IEM)
CORTEX ISOL 10 oppure ISOLTEX 10g/m oppure DAVEYCORD 10g/m	2F 1098	DAV (import. IEM)
ISOLTEX 12 12g/m oppure DAVEYCORD 12g/m	2F 1099	DAV (import. IEM)
ISOLTEX 15 15g/m oppure CARRICORD 14 g/m oppure DAVEYCORD 15g/m	2F 1100	DAV (import. IEM)
ISOLTEX 20 20g/m oppure DAVEYCORD 20g/m	2F 1101	DAV (import. IEM)
ISOLTEX 40 40g/m oppure DAVEYCORD 40g/m	2F 1102	DAV (import. IEM)
ISOLTEX 70 70G/M oppure DAVEYCORD 70g/m	2F 1103	DAV (import. IEM)

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 16 settembre 2012

Il direttore generale: TERLIZZESE

12A10089

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Additiva Vitamin C».

Estratto determinazione V&A/1142 del 22 agosto 2012

Specialità medicinale: ADDITIVA VITAMIN C.

Confezioni:

035478015/M - 10 compresse effervescenti da 1000 mg in tubo PPE;

035478027/M - 20 compresse effervescenti da 1000 mg in tubo PPE;

035478039/M - 60 compresse effervescenti da 1000 mg in tubo PPE.

Titolare A.I.C.: dott. B. Scheffler Nachf. Gmbh & Co. KG

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0279/001/II/003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09924

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Epirubicina Kabi».

Estratto determinazione V&A/1143 del 22 agosto 2012

Specialità medicinale: EPIRUBICINA KABI.

Confezioni:

039358015/M - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino vetro da 50 mg/25 ml;

39358027/M - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino vetro da 200 mg/100 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Oncology PLC.

N procedura mutuo riconoscimento: UK/H/1509/001/II/003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09925

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sebiprox»

Estratto determinazione V&A/1141 del 22 agosto 2012

Specialità medicinale: SEBIPROX.

Confezioni:

035446018/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 60 ml;

035446020/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 100 ml;

035446032/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 125 ml;

035446044/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 150 ml;

035446057/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 250 ml;

035446069/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 350 ml;

035446071/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Stiefel Laboratories (Irlanda) LTD.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0179/001/II/019.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09926

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gaviscon Advance».

Estratto determinazione V&A/1140 del 22 agosto 2012

Specialità medicinale: GAVISCON ADVANCE.

Confezioni:

034248017/M - Sospensione orale (1000mg+200mg)/10 ml flac 100 ml;

034248029/M - Sospensione orale (1000mg+200mg)/10 ml flac 125 ml;

034248031/M - Sospensione orale (1000mg+200mg)/10 ml flac 140 ml;

034248043/M - Sospensione orale (1000mg+200mg)/10 ml flac 200 ml;

034248056/M - Sospensione orale (1000mg+200mg)/10 ml flac 250 ml;

034248068/M - Sospensione orale (1000mg+200mg)/10 ml flac 500 ml;

034248070/M - Sospensione orale (1000mg+200mg)/10 ml flac 180 ml;

034248082/M - Sospensione orale (1000mg+200mg)/10 ml flac 80 ml;

034248094/M - Sospensione orale (1000mg+200mg)/10 ml flac 560 ml;

034248106/M - Sospensione orale (1000mg+200mg)/10 ml flac 150 ml;

034248118/M - Sospensione orale (1000mg+200mg)/10 ml flac 300 ml;

034248120/M - Sospensione orale (1000mg+200mg)/10 ml flac 400 ml;

034248132/M - Sospensione orale (1000mg+200mg)/10 ml flac 600 ml.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0222/001/II/053.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione, all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09927

Rinnovo dell'autorizzazione del medicinale «Ramipril Eurogenerici»

Estratto determinazione V&A/1103 del 20 agosto 2012

Specialità medicinale: RAMIPRIL EUROGENERICI.

Confezioni:

A.I.C. n. 037439015/M - «2.5 mg compresse», 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439027/M - «2.5 mg compresse», 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439039/M - «2.5 mg compresse», 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439041/M - «2.5 mg compresse», 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439054/M - «2.5 mg compresse», 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439066/M - «2.5 mg compresse», 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439078/M - «2.5 mg compresse», 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439080/M - «2.5 mg compresse», 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439092/M - «2.5 mg compresse», 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439104/M - «2.5 mg compresse», 100 compresse in flacone PP;

A.I.C. n. 037439116/M - «2.5 mg compresse», 500 compresse in flacone PP;

A.I.C. n. 037439128/M - «5 mg compresse», 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439130/M - «5 mg compresse», 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439142/M - «5 mg compresse», 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439155/M - «5 mg compresse», 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439167/M - «5 mg compresse», 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439179/M - «5 mg compresse», 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439181/M - «5 mg compresse», 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439193/M - «5 mg compresse», 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439205/M - «5 mg compresse», 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439217/M - «5 mg compresse», 100 compresse in flacone PP;

A.I.C. n. 037439229/M - «5 mg compresse», 500 compresse in flacone PP;

A.I.C. n. 037439231/M - «10 mg compresse», 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439243/M - «10 mg compresse», 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439256/M - «10 mg compresse», 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439268/M - «10 mg compresse», 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439270/M - «10 mg compresse», 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439282/M - «10 mg compresse», 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439294/M - «10 mg compresse», 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439306/M - «10 mg compresse», 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439318/M - «10 mg compresse», 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037439320/M - «10 mg compresse», 100 compresse in flacone PP;

A.I.C. n. 037439332/M - «10 mg compresse», 500 compresse in flacone PP;

A.I.C. n. 037439344/M - «2.5 mg compresse», 56 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA;

A.I.C. n. 037439357/M - «5 mg compresse», 56 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA;

A.I.C. n. 037439369/M - «10 mg compresse», 56 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0592/001-003/R/01, SE/H/0592/001-003/IB/18/G.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: È autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.1 — 4.2 — 4.5 — 4.6 — 4.8 — 5.1— 5.2 — 5.3 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Ulteriori modifiche sono apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ramipril Eurogenerici», è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09994

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Flecainide Ratiopharm», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 154/2012 del 26 luglio 2012

Medicinale: FLECAINIDE RATIOPHARM

Confezioni:

A.I.C. n. 038099014/M "100 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 038099026/M "100 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 038099038/M "100 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL
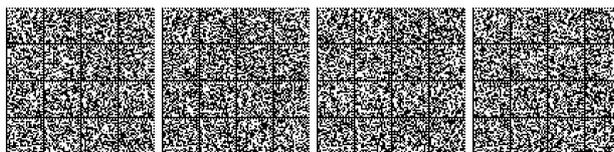
A.I.C. n. 038099040/M “100 mg compresse” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 038099053/M “100 mg compresse” 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 038099065/M “100 mg compresse” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 038099077/M “100 mg compresse” 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 038099089/M “100 mg compresse” 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 038099091/M “100 mg compresse” 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 038099103/M “100 mg compresse” 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 038099115/M “100 mg compresse” 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 038099127/M “100 mg compresse” 168 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 038099139/M “100 mg compresse” 180 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 038099141/M “100 mg compresse” 100 compresse in contenitore PP

A.I.C. n. 038099154/M “100 mg compresse” 250 compresse in contenitore PP

A.I.C. n. 038099166/M “100 mg compresse” 500 compresse in contenitore PP

A.I.C. n. 038099178/M “100 mg compresse” 1000 compresse in contenitore PP

Titolare AIC: Ratiopharm GmbH

Procedura Mutuo Riconoscimento NL/H/1025/001/R/001

con scadenza il 03/05/2012 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall’entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

12A10002

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Naloxone B. Braun», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 155/2012 del 26 luglio 2012

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio secondo procedura di Mutuo Riconoscimento NL/H/0894/001/R/001 del medicinale NALOXONE B. BRAUN, con conseguente modifica stampati.

Medicinale: NALOXONE B. BRAUN

Confezioni:

037976014/M “0,4 mg/ml soluzione iniettabile” 5 fiale in vetro da 1

037976026/M “0,4 mg/ml soluzione iniettabile”10 fiale in vetro da 1 ml

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG

Procedura Mutuo Riconoscimento NL/H/0894/001/R/001

con scadenza il 24/04/2012 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni

da:

037976014/M “0,4 mg/ml soluzione iniettabile” 5 fiale in vetro da 1 ml

037976026/M “0,4 mg/ml soluzione iniettabile”10 fiale in vetro da 1 ml

a:

037976014/M “0,4 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione” 5 fiale in vetro da 1 ml

037976026/M “0,4 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione” 10 fiale in vetro da 1 ml

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall’entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

12A10003

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Xavin» con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determinazione FV n. 156/2012 del 30 luglio 2012

Medicinale: XAVIN

Confezioni:

A.I.C. n. 035586 015 "0,5 mg/2 ml sospensione da nebulizzare" 20 contenitori monodose 2 ml

A.I.C. n. 035586 027 "1 mg/2 ml sospensione da nebulizzare" 20 contenitori monodose 2 ml

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

Procedura Nazionale

con scadenza il 23/12/2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

da: AIC 035586015 "0,5 mg/2 ml sospensione da nebulizzare" 20 contenitori monodose 2 ml

a: AIC 035586015 "0,5 mg/2 ml sospensione per nebulizzatore" 20 contenitori monodose 2 ml

da: AIC n. 035586027 "1 mg/2 ml sospensione da nebulizzare" 20 contenitori monodose 2 ml

a: AIC n. 035586027 "1 mg/2 ml sospensione per nebulizzatore" 20 contenitori monodose 2 ml

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A10004

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zolpidem Hexal» con modifica degli stampati.

Estratto determinazione V&A/1102 del 20/08/2012

Specialità medicinale: ZOLPIDEM HEXAL

Confezioni:

A.I.C. n. 038162018/M - "10 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 038162020/M - "10 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 038162032/M - "10 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 038162044/M - "10 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 038162057/M - "10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 038162069/M - "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 038162071/M - "10 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 038162083/M - "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore hdpe

A.I.C. n. 038162095/M - "10 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore hdpe

A.I.C. n. 038162107/M - "10 mg compresse rivestite con film" 500 compresse in contenitore hdpe

A.I.C. n. 038162119/M - "10 mg compresse rivestite con film" 50x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al (confezione ospedaliera)

Titolare AIC: Hexal S.p.a.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0950/001/R/001 - NL/H/950/01/IB/08

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione - Modifica Stampati

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. È autorizzato altresì, l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo a seguito di un post approval committment durante la procedura di PSUR per Zolpidem. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "ZOLPIDEM HEXAL", è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 19/01/2011.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10005
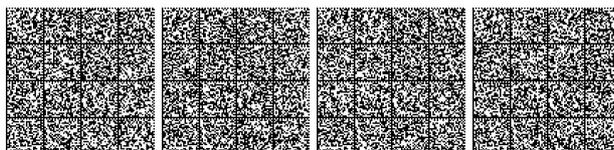
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 settembre 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 39 cittadini italiani, previo deposito di autocertificazioni attestanti la loro iscrizione alle liste elettorali dichiarano, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Economia sommersa e criminale"

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma presso Avv. Maria Cristina Naso - Via Guido Reni n. 22/B - tel. 063240088 - www.nomos.name

12A10208

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 settembre 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 39 cittadini italiani, previo deposito di autocertificazioni attestanti la loro iscrizione alle liste elettorali dichiarano, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Reddito di base"

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma presso Avv. Maria Cristina Naso - Via Guido Reni n. 22/B - tel. 063240088 - www.nomos.name

12A10209

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 settembre 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 39 cittadini italiani, previo deposito di autocertificazioni attestanti la loro iscrizione alle liste elettorali dichiarano, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Riforma dei partiti, taglio dei costi della politica e limiti di mandato"

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma presso Avv. Maria Cristina Naso - Via Guido Reni n. 22/B - ROMA - tel. 063240088 - www.nomos.name

12A10210

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 settembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3095
Yen	102,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,433
Corona danese	7,4555
Lira Sterlina	0,80745
Fiorino ungherese	281,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Zloty polacco	4,0602
Nuovo leu romeno	4,5030
Corona svedese	8,5884
Franco svizzero	1,2162
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4285
Kuna croata	7,4160
Rublo russo	40,1130
Lira turca	2,3501
Dollaro australiano	1,2366
Real brasiliano	2,6431
Dollaro canadese	1,2628
Yuan cinese	8,2696
Dollaro di Hong Kong	10,1520
Rupia indonesiana	12447,27
Shekel israeliano	5,1038
Rupia indiana	71,1140
Won sudcoreano	1461,73
Peso messicano	16,7204
Ringgit malese	3,9770
Dollaro neozelandese	1,5719
Peso filippino	54,078
Dollaro di Singapore	1,5973
Baht tailandese	40,280
Rand sudafricano	10,8003

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A10087

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 settembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3086
Yen	102,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,505
Corona danese	7,4552
Lira Sterlina	0,80695
Fiorino ungherese	282,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,1034
Nuovo leu romeno	4,4885
Corona svedese	8,6243
Franco svizzero	1,2160
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4725
Kuna croata	7,4005
Rublo russo	40,1550
Lira turca	2,3542
Dollaro australiano	1,2452
Real brasiliano	2,6411
Dollaro canadese	1,2733
Yuan cinese	8,2745
Dollaro di Hong Kong	10,1444
Rupia indonesiana	12388,75
Shekel israeliano	5,0948
Rupia indiana	70,7360
Won sudcoreano	1462,17
Peso messicano	16,7236
Ringgit malese	3,9853
Dollaro neozelandese	1,5786
Peso filippino	54,401
Dollaro di Singapore	1,6020
Baht tailandese	40,318
Rand sudafricano	10,8353

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A10088

MINISTERO DELLA SALUTE

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ferdex».

Decreto n. 121 del 10 settembre 2012

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario FERDEX, A.I.C. n. 102064 , di cui è titolare l'impresa Intervet Productions S.r.l., con sede in via Nettunense km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale n. 02059910592, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: il medicinale stesso non è stato commercializzato per tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dall'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09942

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Decreto n. 119 del 6 settembre 2012

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Elettrolitica di reintegrazione con sodio gluconato» A.I.C. n. 100334, «Fruttosio 10% (Acme)» A.I.C. n. 100345, «Elettrolitica di mantenimento con glucosio (Acme)» A.I.C. n. 100332, «Glucosio 5% (Acme)» A.I.C. n. 100335, «Ringer acetato con glucosio (Acme)» A.I.C. n. 100350, «Ringer (Acme)» A.I.C. n. 100347, «Ringer con glucosio (Acme)» A.I.C. n. 100348, «Glucosio con sodio cloruro I (Acme)» A.I.C. n. 100341, «Glucosio 50% (Acme)» A.I.C. n. 100340, «Glucosio con sodio cloruro II (Acme)» A.I.C. n. 100342, «Glucosio 10% (Acme)» A.I.C. n. 100336, «Ringer acetato (Acme)» A.I.C. n. 100349, «Elettrolitica reidratante III con glucosio (Acme)» A.I.C. n. 100331, «Glucosio con sodio cloruro III (Acme)» A.I.C. n. 100343, «Fruttosio 5% (Acme)» A.I.C. n. 100344, «Glucosio 20% (Acme)» A.I.C. n. 100337, «Elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio gluconato» A.I.C. n. 100333, «Glucosio 30% (Acme)» A.I.C. n. 100338, di cui è titolare l'impresa Acme S.r.l., con sede in via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia), codice fiscale n. 01305480350, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito indicate.
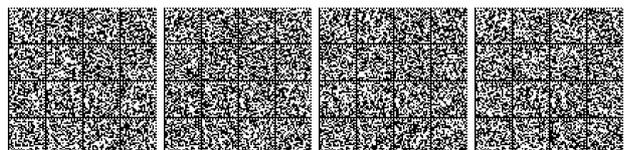
RINGER ACETATO (ACME)	FLACONE DA 100 ML	AIC 100349024
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE DA 100 ML	AIC 100332028
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	FLACONE DA 100 ML	AIC 100333020
GLUCOSIO 30% (ACME)	SACCA DA 1000 ML	AIC 100338159
GLUCOSIO 30% (ACME)	SACCA DA 5000 ML	AIC 100338096
GLUCOSIO 5% (ACME)	FLACONE IN PP DA 1000 ML	AIC 100335102
RINGER ACETATO (ACME)	SACCA DA 4000 ML	AIC 100349087
RINGER CON GLUCOSIO (ACME)	SACCA DA 1000 ML	AIC 100348150
GLUCOSIO 10% (ACME)	SACCA DA 1000 ML	AIC 100336155
ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON GLUCOSIO (ACME)	SACCA DA 4000 ML	AIC 100331089
FRUTTOSIO 5% (ACME)	FLACONE DA 1000 ML	AIC 100344050
FRUTTOSIO 10% (ACME)	SACCA DA 5000 ML	AIC 100345091
RINGER (ACME)	SACCA DA 2000 ML	AIC 100347069
RINGER ACETATO CON GLUCOSIO (ACME)	SACCA DA 3000 ML	AIC 100350077
RINGER ACETATO CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE IN PP DA 50 ML	AIC 100350141
GLUCOSIO 50% (ACME)	FLACONE IN PP DA 50 ML	AIC 100340140
FRUTTOSIO 5% (ACME)	FLACONE IN PP DA 100 ML	AIC 100344112
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO I (ACME)	FLACONE DA 500 ML	AIC 100341041
GLUCOSIO 30% (ACME)	FLACONE IN PP DA 1000 ML	AIC 100338108
RINGER ACETATO CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE DA 50 ML	AIC 100350014
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	FLACONE IN PP DA 250 ML	AIC 100333121
GLUCOSIO 30% (ACME)	FLACONE DA 500 ML	AIC 100338045
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO II (ACME)	FLACONE IN PP DA 500 ML	AIC 100342132
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO	FLACONE IN PP DA 250 ML	AIC 100334123
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO III (ACME)	FLACONE IN PP DA 500 ML	AIC 100343134
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO I (ACME)	FLACONE IN PP DA 250 ML	AIC 100341128
GLUCOSIO 20% (ACME)	FLACONE DA 250 ML	AIC 100337031
FRUTTOSIO 5% (ACME)	FLACONE DA 250 ML	AIC 100344035
GLUCOSIO 5% (ACME)	FLACONE DA 100 ML	AIC 100335025
RINGER (ACME)	SACCA DA 1000 ML	AIC 100347158
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO	SACCA DA 1000 ML	AIC 100334150
RINGER ACETATO (ACME)	FLACONE IN PP DA 50 ML	AIC 100349149
ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON GLUCOSIO (ACME)	SACCA DA 1000 ML	AIC 100331154
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO	FLACONE DA 1000 ML	AIC 100334059
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO	FLACONE IN PP DA 50 ML	AIC 100334147
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO (ACME)	SACCA DA 2000 ML	AIC 100332067
ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON GLUCOSIO (ACME)	SACCA DA 3000 ML	AIC 100331077
GLUCOSIO 50% (ACME)	FLACONE IN PP DA 500 ML	AIC 100340138
ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE IN PP DA 500 ML	AIC 100331139
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO	FLACONE IN PP DA 100 ML	AIC 100334111
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO I (ACME)	FLACONE DA 50 ML	AIC 100341015
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO II (ACME)	SACCA DA 4000 ML	AIC 100342082
GLUCOSIO 30% (ACME)	SACCA DA 2000 ML	AIC 100338060
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO III (ACME)	FLACONE IN PP DA 1000 ML	AIC 100343108
FRUTTOSIO 10% (ACME)	FLACONE IN PP DA 100 ML	AIC 100345115
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO III (ACME)	FLACONE IN PP DA 100 ML	AIC 100343110
GLUCOSIO 30% (ACME)	FLACONE IN PP DA 100 ML	AIC 100338110
GLUCOSIO 10% (ACME)	FLACONE DA 1000 ML	AIC 100336054
GLUCOSIO 20% (ACME)	SACCA DA 3000 ML	AIC 100337070
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO III (ACME)	FLACONE IN PP DA 250 ML	AIC 100343122
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO I (ACME)	SACCA DA 2000 ML	AIC 100341066
RINGER ACETATO (ACME)	FLACONE IN PP DA 250 ML	AIC 100349125
RINGER ACETATO CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE IN PP DA 250 ML	AIC 100350127
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE IN PP DA 50 ML	AIC 100332143
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	FLACONE DA 250 ML	AIC 100333032
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO III (ACME)	FLACONE DA 250 ML	AIC 100343033
GLUCOSIO 20% (ACME)	FLACONE DA 100 ML	AIC 100337029
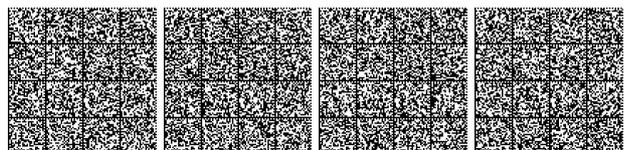
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	FLACONE DA 500 ML	AIC 100333044
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO III (ACME)	SACCA DA 5000 ML	AIC 100343096
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO II (ACME)	FLACONE IN PP DA 1000 ML	AIC 100342106
RINGER ACETATO CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE IN PP DA 1000 ML	AIC 100350103
GLUCOSIO 50% (ACME)	FLACONE IN PP DA 1000 ML	AIC 100340102
GLUCOSIO 50% (ACME)	SACCA DA 1000 ML	AIC 100340153
GLUCOSIO 50% (ACME)	FLACONE DA 500 ML	AIC 100340049
RINGER ACETATO (ACME)	FLACONE DA 1000 ML	AIC 100349051
FRUTTOSIO 5% (ACME)	SACCA DA 4000 ML	AIC 100344086
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO I (ACME)	SACCA DA 5000 ML	AIC 100341092
ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON GLUCOSIO (ACME)	SACCA DA 5000 ML	AIC 100331091
GLUCOSIO 5% (ACME)	SACCA DA 5000 ML	AIC 100335090
GLUCOSIO 50% (ACME)	SACCA DA 3000 ML	AIC 100340076
RINGER CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE DA 1000 ML	AIC 100348059
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO (ACME)	SACCA DA 3000 ML	AIC 100332079
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO	FLACONE IN PP DA 500 ML	AIC 100334135
FRUTTOSIO 10% (ACME)	FLACONE IN PP DA 50 ML	AIC 100345141
ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE IN PP DA 50 ML	AIC 100331141
FRUTTOSIO 10% (ACME)	FLACONE IN PP DA 500 ML	AIC 100345139
GLUCOSIO 30% (ACME)	FLACONE DA 1000 ML	AIC 100338058
GLUCOSIO 5% (ACME)	FLACONE IN PP DA 50 ML	AIC 100335140
GLUCOSIO 5% (ACME)	FLACONE DA 250 ML	AIC 100335037
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO III (ACME)	SACCA DA 4000 ML	AIC 100343084
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO (ACME)	SACCA DA 4000 ML	AIC 100332081
ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE DA 50 ML	AIC 100331014
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	FLACONE IN PP DA 1000 ML	AIC 100333107
RINGER (ACME)	FLACONE IN PP DA 250 ML	AIC 100347121
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO II (ACME)	FLACONE IN PP DA 250 ML	AIC 100342120
RINGER CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE IN PP DA 250 ML	AIC 100348123
RINGER ACETATO CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE DA 250 ML	AIC 100350038
FRUTTOSIO 10% (ACME)	FLACONE DA 250 ML	AIC 100345038
GLUCOSIO 30% (ACME)	SACCA DA 3000 ML	AIC 100338072
RINGER (ACME)	SACCA DA 3000 ML	AIC 100347071
ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE IN PP DA 100 ML	AIC 100331115
GLUCOSIO 10% (ACME)	FLACONE DA 250 ML	AIC 100336039
GLUCOSIO 50% (ACME)	FLACONE IN PP DA 250 ML	AIC 100340126
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	FLACONE IN PP DA 50 ML	AIC 100333145
GLUCOSIO 10% (ACME)	FLACONE IN PP DA 50 ML	AIC 100336142
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO	FLACONE DA 100 ML	AIC 100334022
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO II (ACME)	FLACONE DA 250 ML	AIC 100342031
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE DA 500 ML	AIC 100332042
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO II (ACME)	SACCA DA 1000 ML	AIC 100342157
GLUCOSIO 20% (ACME)	FLACONE IN PP DA 1000 ML	AIC 100337106
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO III (ACME)	SACCA DA 1000 ML	AIC 100343159
FRUTTOSIO 5% (ACME)	SACCA DA 1000 ML	AIC 100344151
FRUTTOSIO 10% (ACME)	SACCA DA 1000 ML	AIC 100345154
GLUCOSIO 10% (ACME)	SACCA DA 5000 ML	AIC 100336092
FRUTTOSIO 10% (ACME)	SACCA DA 4000 ML	AIC 100345089
RINGER (ACME)	FLACONE DA 1000 ML	AIC 100347057
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	FLACONE DA 1000 ML	AIC 100333057
FRUTTOSIO 5% (ACME)	FLACONE DA 50 ML	AIC 100344011
FRUTTOSIO 5% (ACME)	SACCA DA 5000 ML	AIC 100344098
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO II (ACME)	FLACONE DA 1000 ML	AIC 100342056
RINGER CON GLUCOSIO (ACME)	SACCA DA 2000 ML	AIC 100348061
FRUTTOSIO 10% (ACME)	SACCA DA 3000 ML	AIC 100345077
FRUTTOSIO 5% (ACME)	FLACONE IN PP DA 500 ML	AIC 100344136
GLUCOSIO 10% (ACME)	FLACONE DA 500 ML	AIC 100336041
RINGER ACETATO (ACME)	FLACONE IN PP DA 100 ML	AIC 100349113
GLUCOSIO 50% (ACME)	FLACONE DA 1000 ML	AIC 100340052

FRUTTOSIO 10% (ACME)	FLACONE DA 50 ML	AIC 100345014
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE DA 50 ML	AIC 100332016
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO	FLACONE IN PP DA 1000 ML	AIC 100334109
GLUCOSIO 20% (ACME)	FLACONE IN PP DA 250 ML	AIC 100337120
RINGER (ACME)	FLACONE DA 500 ML	AIC 100347044
RINGER CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE DA 500 ML	AIC 100348046
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE IN PP DA 500 ML	AIC 100332131
GLUCOSIO 20% (ACME)	FLACONE IN PP DA 500 ML	AIC 100337132
RINGER ACETATO (ACME)	FLACONE DA 250 ML	AIC 100349036
GLUCOSIO 30% (ACME)	FLACONE IN PP DA 250 ML	AIC 100338122
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO I (ACME)	FLACONE IN PP DA 100 ML	AIC 100341116
GLUCOSIO 10% (ACME)	FLACONE IN PP DA 100 ML	AIC 100336116
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO II (ACME)	FLACONE IN PP DA 100 ML	AIC 100342118
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	FLACONE IN PP DA 100 ML	AIC 100333119
RINGER ACETATO CON GLUCOSIO (ACME)	SACCA DA 2000 ML	AIC 100350065
GLUCOSIO 30% (ACME)	FLACONE IN PP DA 500 ML	AIC 100338134
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO II (ACME)	FLACONE IN PP DA 50 ML	AIC 100342144
ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE DA 100 ML	AIC 100331026
GLUCOSIO 10% (ACME)	FLACONE DA 100 ML	AIC 100336027
GLUCOSIO 30% (ACME)	FLACONE DA 100 ML	AIC 100338021
RINGER (ACME)	FLACONE DA 100 ML	AIC 100347020
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO II (ACME)	FLACONE DA 100 ML	AIC 100342029
GLUCOSIO 20% (ACME)	FLACONE DA 50 ML	AIC 100337017
RINGER (ACME)	SACCA DA 5000 ML	AIC 100347095
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO I (ACME)	FLACONE IN PP DA 1000 ML	AIC 100341104
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO (ACME)	SACCA DA 1000 ML	AIC 100332156
ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE IN PP DA 1000 ML	AIC 100331103
FRUTTOSIO 5% (ACME)	FLACONE IN PP DA 50 ML	AIC 100344148
GLUCOSIO 20% (ACME)	SACCA DA 5000 ML	AIC 100337094
FRUTTOSIO 5% (ACME)	FLACONE DA 500 ML	AIC 100344047
RINGER CON GLUCOSIO (ACME)	SACCA DA 3000 ML	AIC 100348073
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO	SACCA DA 3000 ML	AIC 100334073
FRUTTOSIO 10% (ACME)	FLACONE DA 500 ML	AIC 100345040
GLUCOSIO 20% (ACME)	SACCA DA 2000 ML	AIC 100337068
GLUCOSIO 50% (ACME)	SACCA DA 2000 ML	AIC 100340064
RINGER ACETATO CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE DA 1000 ML	AIC 100350053
ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE DA 1000 ML	AIC 100331053
FRUTTOSIO 5% (ACME)	FLACONE IN PP DA 250 ML	AIC 100344124
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO III (ACME)	FLACONE DA 1000 ML	AIC 100343058
RINGER CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE DA 50 ML	AIC 100348010
GLUCOSIO 10% (ACME)	FLACONE DA 50 ML	AIC 100336015
RINGER ACETATO (ACME)	SACCA DA 2000 ML	AIC 100349063
GLUCOSIO 10% (ACME)	SACCA DA 4000 ML	AIC 100336080
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO I (ACME)	SACCA DA 4000 ML	AIC 100341080
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE DA 1000 ML	AIC 100332055
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO I (ACME)	FLACONE DA 1000 ML	AIC 100341054
GLUCOSIO 5% (ACME)	SACCA DA 2000 ML	AIC 100335064
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO III (ACME)	SACCA DA 3000 ML	AIC 100343072
RINGER (ACME)	FLACONE IN PP DA 100 ML	AIC 100347119
GLUCOSIO 20% (ACME)	FLACONE IN PP DA 100 ML	AIC 100337118
RINGER ACETATO (ACME)	FLACONE DA 50 ML	AIC 100349012
ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE IN PP DA 250 ML	AIC 100331127
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE DA 250 ML	AIC 100332030
FRUTTOSIO 5% (ACME)	FLACONE DA 100 ML	AIC 100344023
RINGER ACETATO CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE DA 100 ML	AIC 100350026
FRUTTOSIO 10% (ACME)	FLACONE DA 100 ML	AIC 100345026
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO I (ACME)	FLACONE DA 100 ML	AIC 100341027
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO III (ACME)	FLACONE DA 100 ML	AIC 100343021
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	SACCA DA 5000 ML	AIC 100333095
GLUCOSIO 10% (ACME)	FLACONE IN PP DA 1000 ML	AIC 100336104
GLUCOSIO 20% (ACME)	FLACONE DA 500 ML	AIC 100337043
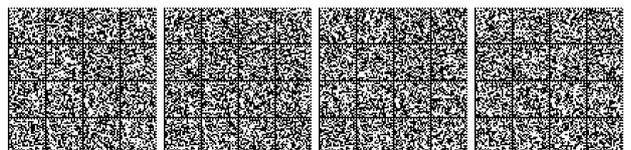
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE IN PP DA 1000 ML	AIC 100332105
RINGER ACETATO (ACME)	FLACONE IN PP DA 1000 ML	AIC 100349101
RINGER ACETATO CON GLUCOSIO (ACME)	SACCA DA 1000 ML	AIC 100350154
GLUCOSIO 5% (ACME)	SACCA DA 4000 ML	AIC 100335088
RINGER ACETATO CON GLUCOSIO (ACME)	SACCA DA 5000 ML	AIC 100350091
FRUTTOSIO 5% (ACME)	SACCA DA 3000 ML	AIC 100344074
GLUCOSIO 10% (ACME)	SACCA DA 3000 ML	AIC 100336078
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO III (ACME)	FLACONE IN PP DA 50 ML	AIC 100343146
GLUCOSIO 30% (ACME)	FLACONE IN PP DA 50 ML	AIC 100338146
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO III (ACME)	FLACONE DA 50 ML	AIC 100343019
GLUCOSIO 30% (ACME)	SACCA DA 4000 ML	AIC 100338084
ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE DA 250 ML	AIC 100331038
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO III (ACME)	FLACONE DA 500 ML	AIC 100343045
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO I (ACME)	FLACONE IN PP DA 500 ML	AIC 100341130
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO II (ACME)	SACCA DA 3000 ML	AIC 100342070
RINGER ACETATO CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE IN PP DA 100 ML	AIC 100350115
GLUCOSIO 50% (ACME)	FLACONE DA 50 ML	AIC 100340013
ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON GLUCOSIO (ACME)	SACCA DA 2000 ML	AIC 100331065
RINGER (ACME)	FLACONE IN PP DA 500 ML	AIC 100347133
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE IN PP DA 250 ML	AIC 100332129
FRUTTOSIO 10% (ACME)	FLACONE IN PP DA 250 ML	AIC 100345127
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO	FLACONE DA 250 ML	AIC 100334034
GLUCOSIO 30% (ACME)	FLACONE DA 250 ML	AIC 100338033
GLUCOSIO 50% (ACME)	FLACONE DA 100 ML	AIC 100340025
RINGER CON GLUCOSIO (ACME)	SACCA DA 5000 ML	AIC 100348097
FRUTTOSIO 5% (ACME)	FLACONE IN PP DA 1000 ML	AIC 100344100
FRUTTOSIO 10% (ACME)	FLACONE IN PP DA 1000 ML	AIC 100345103
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO I (ACME)	SACCA DA 1000 ML	AIC 100341155
GLUCOSIO 5% (ACME)	SACCA DA 1000 ML	AIC 100335153
RINGER ACETATO (ACME)	SACCA DA 1000 ML	AIC 100349152
GLUCOSIO 5% (ACME)	FLACONE DA 500 ML	AIC 100335049
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO	SACCA DA 4000 ML	AIC 100334085
RINGER (ACME)	FLACONE DA 50 ML	AIC 100347018
GLUCOSIO 50% (ACME)	SACCA DA 5000 ML	AIC 100340090
GLUCOSIO 5% (ACME)	SACCA DA 3000 ML	AIC 100335076
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO II (ACME)	FLACONE DA 50 ML	AIC 100342017
RINGER ACETATO CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE DA 500 ML	AIC 100350040
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	SACCA DA 2000 ML	AIC 100333069
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO I (ACME)	SACCA DA 3000 ML	AIC 100341078
RINGER CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE IN PP DA 500 ML	AIC 100348135
RINGER CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE IN PP DA 100 ML	AIC 100348111
GLUCOSIO 50% (ACME)	FLACONE IN PP DA 100 ML	AIC 100340114
GLUCOSIO 5% (ACME)	FLACONE IN PP DA 100 ML	AIC 100335114
GLUCOSIO 50% (ACME)	FLACONE DA 250 ML	AIC 100340037
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO	FLACONE DA 50 ML	AIC 100334010
RINGER CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE IN PP DA 1000 ML	AIC 100348109
GLUCOSIO 30% (ACME)	FLACONE DA 50 ML	AIC 100338019
GLUCOSIO 5% (ACME)	FLACONE DA 50 ML	AIC 100335013
FRUTTOSIO 10% (ACME)	SACCA DA 2000 ML	AIC 100345065
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO I (ACME)	FLACONE DA 250 ML	AIC 100341039
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO	FLACONE DA 500 ML	AIC 100334046
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	FLACONE IN PP DA 500 ML	AIC 100333133
RINGER (ACME)	FLACONE IN PP DA 50 ML	AIC 100347145
GLUCOSIO 20% (ACME)	FLACONE IN PP DA 50 ML	AIC 100337144
RINGER CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE IN PP DA 50 ML	AIC 100348147
RINGER CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE DA 100 ML	AIC 100348022
RINGER (ACME)	FLACONE DA 250 ML	AIC 100347032
RINGER CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE DA 250 ML	AIC 100348034
RINGER ACETATO (ACME)	SACCA DA 5000 ML	AIC 100349099
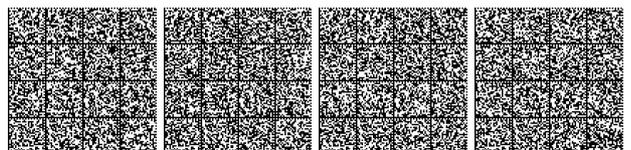
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO	SACCA DA 5000 ML	AIC 100334097
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	SACCA DA 1000 ML	AIC 100333158
GLUCOSIO 20% (ACME)	SACCA DA 1000 ML	AIC 100337157
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO II (ACME)	FLACONE DA 500 ML	AIC 100342043
GLUCOSIO 50% (ACME)	SACCA DA 4000 ML	AIC 100340088
RINGER CON GLUCOSIO (ACME)	SACCA DA 4000 ML	AIC 100348085
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO (ACME)	SACCA DA 5000 ML	AIC 100332093
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO II (ACME)	SACCA DA 5000 ML	AIC 100342094
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	FLACONE DA 50 ML	AIC 100333018
RINGER ACETATO CON GLUCOSIO (ACME)	SACCA DA 4000 ML	AIC 100350089
GLUCOSIO 20% (ACME)	FLACONE DA 1000 ML	AIC 100337056
ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE DA 500 ML	AIC 100331040
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO II (ACME)	SACCA DA 2000 ML	AIC 100342068
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO	SACCA DA 2000 ML	AIC 100334061
RINGER ACETATO (ACME)	FLACONE IN PP DA 500 ML	AIC 100349137
GLUCOSIO 5% (ACME)	FLACONE IN PP DA 500 ML	AIC 100335138
RINGER ACETATO CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE IN PP DA 500 ML	AIC 100350139
FRUTTOSIO 10% (ACME)	FLACONE DA 1000 ML	AIC 100345053
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO III (ACME)	SACCA DA 2000 ML	AIC 100343060
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	SACCA DA 4000 ML	AIC 100333083
GLUCOSIO 20% (ACME)	SACCA DA 4000 ML	AIC 100337082
RINGER (ACME)	SACCA DA 4000 ML	AIC 100347083
GLUCOSIO 5% (ACME)	FLACONE DA 1000 ML	AIC 100335052
RINGER (ACME)	FLACONE IN PP DA 1000 ML	AIC 100347107
FRUTTOSIO 5% (ACME)	SACCA DA 2000 ML	AIC 100344062
GLUCOSIO 10% (ACME)	FLACONE IN PP DA 500 ML	AIC 100336130
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	SACCA DA 3000 ML	AIC 100333071
RINGER ACETATO (ACME)	SACCA DA 3000 ML	AIC 100349075
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO (ACME)	FLACONE IN PP DA 100 ML	AIC 100332117
GLUCOSIO 10% (ACME)	SACCA DA 2000 ML	AIC 100336066
RINGER ACETATO (ACME)	FLACONE DA 500 ML	AIC 100349048
GLUCOSIO 5% (ACME)	FLACONE IN PP DA 250 ML	AIC 100335126
GLUCOSIO 10% (ACME)	FLACONE IN PP DA 250 ML	AIC 100336128
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO I (ACME)	FLACONE IN PP DA 50 ML	AIC 100341142

Motivo della decadenza: i medicinali stessi non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dall'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09949

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-224) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.